



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 aprile 2020  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0140(COD)**

---

---

5142/1/20  
REV 1 ADD 1

TRANS 12  
MAR 6  
TELECOM 4  
MI 7  
COMER 2  
CYBER 3  
ENFOCUSTOM 3  
DATAPROTECT 4  
IA 2  
CODEC 17  
PARLNAT 22

#### **MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 7 aprile 2020

---

## **I. INTRODUZIONE**

1. Il 17 maggio 2018 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto, che fa parte del terzo pacchetto "L'Europa in movimento" e mira a rendere la mobilità europea più sicura, più pulita, più efficiente e più accessibile a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere nella plenaria del 17 ottobre 2018. Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere sulla proposta.
3. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 12 marzo 2019.
4. Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta nella sessione del 6 giugno 2019.
5. I negoziati con il Parlamento europeo sono iniziati il 25 settembre 2019. Il terzo e ultimo trilogo informale si è tenuto il 26 novembre 2019 e si è concluso con un accordo generale provvisorio.
6. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il testo di compromesso provvisorio in vista di un accordo il 18 dicembre 2019<sup>1</sup>.
7. La commissione TRAN del Parlamento europeo ha votato a favore dello stesso testo di compromesso provvisorio il 21 gennaio 2020. Successivamente, la presidente della commissione TRAN del Parlamento europeo ha inviato al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti una lettera datata 23 gennaio in cui dichiara che, qualora il Consiglio adotti la sua posizione in prima lettura conformemente all'accordo generale provvisorio, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti nella seconda lettura del Parlamento, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti.

---

<sup>1</sup> Docc. 14793/1/19 REV 1, 14793/19 ADD 1 e 14793/1/19 REV 1 COR 1.

8. Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta<sup>2</sup> al fine di adottare una posizione in prima lettura.
9. Dopo la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, il 7 aprile 2020 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura, riportata nel doc. 5142/20.

## **II. OBIETTIVO**

10. L'obiettivo generale della proposta è istituire un quadro giuridico uniforme per la trasmissione di informazioni digitali sul trasporto merci, contribuendo in tal modo a una maggiore efficienza nel settore dei trasporti.

## **III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA**

### **A. Informazioni generali**

11. Il Parlamento e il Consiglio hanno condotto negoziati, sulla base della proposta della Commissione, allo scopo di raggiungere un accordo.
12. La posizione del Consiglio in prima lettura, pertanto, modifica la proposta iniziale della Commissione riformulandola parzialmente sulla base dell'accordo raggiunto con il Parlamento europeo.

---

<sup>2</sup> Doc. 5394/20.

## **B. Questioni politiche fondamentali**

13. La posizione del Consiglio in prima lettura comporta i cambiamenti fondamentali di seguito indicati.

### **a) *Ambito di applicazione***

14. Per motivi di chiarezza, la posizione del Consiglio illustra in maniera dettagliata l'ambito di applicazione del regolamento nell'articolato, piuttosto che negli allegati come inizialmente proposto dalla Commissione.

### **b) *Prescrizioni per le autorità competenti***

15. Dal momento che il regolamento in oggetto non può essere di fatto attuato prima che gli atti delegati e di esecuzione in esso previsti siano entrati in vigore, la posizione del Consiglio chiarisce il nesso tra i tempi di adozione da parte della Commissione degli atti delegati e di esecuzione e la data di applicazione delle prescrizioni per le autorità competenti.

Specificamente prevede che le autorità competenti siano tenute ad accettare le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati 30 mesi dopo l'entrata in vigore del primo degli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento.

### **c) *Atti delegati e atti di esecuzione***

16. Per quanto attiene alla valutazione della natura dei poteri da conferire alla Commissione, le disposizioni relative alla definizione dell'insieme di dati comuni eFTI, delle procedure comuni e norme di accesso ad opera della Commissione sono state separate in articoli differenti nella posizione del Consiglio.

17. In particolare, è previsto che la Commissione stabilisca "l'insieme di dati comuni eFTI e i sottoinsiemi di dati eFTI" (articolo 7) mediante atti delegati e definisca "procedure comuni e norme di accesso" (articolo 8) mediante atti di esecuzione.

18. La posizione del Consiglio precisa che il primo di tali atti delegati e di esecuzione dovrà essere adottato dalla Commissione entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

**d) *Prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI***

19. La Commissione adotterà, mediante atti di esecuzione, specifiche dettagliate riguardanti le prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI. Con l'obiettivo di mantenere aggiornato il sistema eFTI, la posizione del Consiglio prevede che la Commissione, nello sviluppare tali specifiche, cerchi di garantire l'interoperabilità delle piattaforme eFTI, tenga conto delle pertinenti soluzioni e norme tecniche esistenti e garantisca che tali specifiche restino per quanto possibile neutre sotto il profilo tecnologico.

**e) *Riesame***

20. Al fine di chiarire il possibile seguito da dare al regolamento in oggetto, la posizione del Consiglio adegua la clausola di revisione prevista nella proposta della Commissione.

21. In particolare: i) adatta il termine per la valutazione del regolamento ad opera della Commissione, ossia 8 anni e mezzo dall'entrata in vigore o 4 anni e mezzo dalla data di applicazione; e ii) aggiunge l'obbligo per la Commissione di valutare se si possa stabilire una maggiore interoperabilità tra le diverse piattaforme utilizzate per la registrazione e il trattamento delle informazioni regolamentari e se agli operatori economici incomba l'obbligo di applicare il regolamento al fine di utilizzare mezzi elettronici per rendere disponibili le informazioni regolamentari alle autorità competenti. È previsto che, se del caso, la valutazione sia corredata di una proposta legislativa.

**e) *Entrata in vigore e applicazione***

22. La posizione del Consiglio precisa le scadenze per l'applicazione del regolamento in oggetto, prevedendo che quest'ultimo inizi ad applicarsi quattro anni dopo la sua entrata in vigore, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 7, all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2.

#### IV. CONCLUSIONE

23. La posizione del Consiglio sottolinea l'obiettivo principale della proposta della Commissione e rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati informali tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione. Riguardo agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, il Consiglio rileva che un certo numero di essi è già stato integrato – nello spirito, del tutto o in parte – nella sua posizione.
24. Il Consiglio ritiene pertanto che la sua posizione in prima lettura sia una rappresentazione equilibrata dell'esito dei negoziati e rappresenti un importante passo avanti verso la digitalizzazione del settore dei trasporti, che porterà a procedure amministrative più semplici e a una maggiore efficienza nel settore dei trasporti.
-